

IL PROCESSO CIGUI – MARTINCIC: UNA DIVISIONE EREDITARIA NELLA CARSETTE DI FINE '700

RINO CIGUI

Buie

DENIS VISINTIN

Buie

CDU 347.65(497.5 Carsette)¹⁷

Dicembre 2000

Riassunto: Gli autori presentano un documento inedito reperito presso l'Archivio storico di Pisino. Si tratta del "processo ereditario" Cigui-Martincic, dal quale risulta essere rimasta intatta la proprietà del primo, dovendo questi al contendente versamenti in natura, in denaro e attrezzi da lavoro.

Verso la fine del XVIII secolo in Istria era ancora prevalente la piccola proprietà terriera. A volte si trattava di un possesso o "dominio utile", contrassegnato da gravami, oneri e censi vari che, rendendo difficile l'individuazione dei titoli di proprietà, erano d'impaccio al godimento pieno e assoluto ed intralciavano l'espansione economica dell'agricoltura. Ovviamente, va ricordata pure la presenza della media e della grande proprietà. Nell'Istria veneta una parte del territorio era diviso in feudi sia laici che ecclesiastici.

Similmente alla penisola, anche a Carsette, nel Buiese, era diffusa la piccola proprietà terriera per numero di intestatari. Attorno al villaggio si disponevano i campi coltivati, sui quali si fondava la sussistenza economica e la rendita padronale, i pascoli, i boschi ed i prati, sfruttati dalla popolazione a vario titolo, ed i cui introiti costituivano un'importante voce d'entrata. Il patrimonio era di proprietà privata, ecclesiastica, delle confraternite e della comunità¹. Nel caso della comunità di Buie questa percepiva i canoni a titolo di locazione ereditaria, il terratico, i censi enfiteutici in denaro sopra alcuni

¹ R. CIGUI – D. VISINTIN, "Nota di quelli che tengono beni stabili in raggion della Mag.ca città di Buie e della chiesa di S. Servolo", *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (= ACRSR)*, Trieste-Rovigno, vol. XXIV (1999), p. 452 e seg.

fondi, mentre anche la diocesi di Cittanova raccoglieva la decima, come pure la parrocchiale di S. Servolo a Buie². Notevole era la diffusione dei boschi, quella dei pascoli e degli arativi vitati, discreta la presenza degli arativi nudi, scarsi gli arativi olivati, ed i vitati olivati, nonché i prati, i pascoli e gli orti. Assenti del tutto gli impianti specializzati³.

Nel XVIII secolo il testamento costituiva una delle più importanti forme di trasmissione ereditaria dei beni immobili, ed era molto efficace nella conservazione del patrimonio familiare e nella sua trasmissione agli eredi⁴. La proprietà familiare veniva sottoposta a nuovi acquisti ed a frazionamenti ogni qualvolta veniva interessata da trasmissioni ereditarie o frazionamenti. E gli acquisti talvolta si rendevano necessari alla creazione di nuove doti ed eredità.

Le accumulazioni e le dispersioni avvenivano con le compravendite, talvolta effettuate all'interno della parentela o delle alleanze familiari. Esse dipendevano in un certo senso dalle varie legislazioni che difendevano l'unità patrimoniale dalla dispersione. L'*ancien regime* ha delineato degli istituti che, unitamente al testamento, difendevano la proprietà vincolandola alla parentela familiare, ed impedendo l'alienazione agli interessati, i quali, disponendo dell'intero patrimonio, dovevano provvedere alla manutenzione degli altri membri della famiglia finché non "prendessero stato"⁵. Tali erano ad esempio il maggiorascato, praticato nell'Istria centrale, ed il fidecomesso, sistemi successori patrilineari per eccellenza⁶.

Il testamento veniva di regola redatto dal notaio in presenza dei testimoni. Diffuso era il testamento nuncupativo, dettato cioè dal testatore al notaio. Il testamento solenne vedeva i testimoni apporvi firma e sigillo, sia che fosse stato esso segreto, consegnato cioè in busta chiusa, o dettato al notaio in loro presenza. A differenza del nuncupativo, esso non era insignito immediatamente dei requisiti giuridici che l'avrebbero reso esecutivo subito dopo la morte del testatore. Esso veniva pubblicato in forma solenne con

² *Ibidem*, p. 448; D. VISINTIN, "Paesaggio agrario e organizzazione produttiva nelle campagne del Buiese nel primo Ottocento", *ACRSR*, vol. XXVII (1997), p. 603-604; IDEM, "Alcuni modi di circolazione della ricchezza a Buie nel sec. XVIII", *Acta Bulliarum (=AB)*, Buie, vol. I (1999), p. 251.

³ D. VISINTIN, "Paesaggio agrario", *cit.*, p. 619 e 625.

⁴ D. VISINTIN, "Alcuni modi", *cit.*, p. 255.

⁵ J.A. GALLEGGO, *Storia della gente poco importante. L'Europa e l'America intorno al 1789*, Milano, 1989, p. 279.

⁶ *Ibidem*, p. 78-79; A.M. BANTI, "I proprietari terrieri dell'Italia centro-settentrionale" e G. DELILLE, "La famiglia contadina nell'Italia moderna", ambedue in *Storia dell'agricoltura italiana dell'età contemporanea*, Venezia, 1990, p. 55-56 e 531-532; N. DEL BELLO, *La Provincia dell'Istria. Studi economici*, Capodistria, 1890, p. 99-100; R. STAREC, *Mondo popolare in Istria. Cultura materiale e vita quotidiana dal Cinquecento al Novecento*, Trieste-Rovigno, 1996 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno /=CACRSR/, n. 13), p. 179.

l'apertura della busta alla presenza del podestà e di almeno qualche testimone in grado di riconoscere le firme ed i sigilli apposti in precedenza.

E c'era il testamento olografo, vale a dire scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Così ad Umago, e c'era il podestà a controfirmarlo, ponendo il sigillo dell'autorità accanto a quello del testatore: quest'ultimo poteva così custodire a casa il documento o consegnarlo in busta chiusa al notaio, il quale doveva renderlo pubblico almeno otto giorni dalla sua morte, pena la sospensione dall'ufficio e la cauzione. Mancando il notaio, si testava in presenza dei testimoni e questi dovevano successivamente sotto giuramento dettare le ultime volontà del testatore alla preposta autorità. Si poteva testare anche alla vicedomineria e, in caso di malattie infettive, dettare dalla finestra le volontà al notaio che stava in strada. In presenza di più testamenti, ci si affidava a quello più recente⁷.

A Buie il testamento veniva redatto dal notaio in presenza di cinque testimoni. Così lo Statuto municipale: "In ciascuno testamento e contratto de testamento sii presente il Nodaro pubblico, e cinque testimonij idonei ovvero più di bona fama, e se altrimenti sarà fatto non vagli quel testamento e niuna persona habbia ardire o presumi in modo alcun di contradir ad alcuna persona che vogli far testamento, o se per caso interdirà al Nod.o che vuole scrivere, quel tal interdetto non vagli, ed il Nodaro per tal interdetto non lasci di scriver quel testamento, anzi scrivi quello secondo la volontà di quel che vogli far testamento e sia lecito far a tutti celatamente ogni volta che vorrà, l'ultimo testamento si abbia sempre per fermo, in tutte le cose purchè a detto testamento intervenghino il Nod. Pubblico, e cinque testimonij idonei al meno"⁸. Poteva testare anche la donna maritata, in presenza del marito e di almeno uno dei parenti stretti o un rappresentante dell'autorità: "Ogni donna maritata che vuol far testamento facci quel testamento alla presenza del suo Marito, ed almeno alla presenza de uno de suoi più propinqui, che si potranno ritrovare, invitati del suo marito e se per sorte il marito di quella Donna non si trovasse in Buje o non volesse invitar alcuno a trovarsi presente a tal Testamento, devi il Sig.r Pod.tà ovvero regimento mandar alla detta donna un idoneo nuncio alla presenza del quale essa donna possi testar li suoi beni secondo la consuetudine fin'ora osservata"⁹.

⁷ D. DURISSINI, "Introduzione allo studio dei testamenti triestini", *Atti e Memorie della società di archeologia e storia patria (=AMSI)*, Trieste, vol. XC (1990), p. 181-190; A. BENEDETTI, *Umago d'Istria nei secoli*, vol. II, Trieste, 1975.

⁸ "Statuti municipali di Buie", *L'Istria*, Trieste, an. V (1850), n. 39, cap. 81, p. 274.

⁹ *Ibidem*, cap. 80, p. 274.

Rispettando la tradizione romana, ad eseguire le ultime volontà testamentarie erano chiamati i commissari o tutori. “Statuimo et ordiniamo che ogni tutore ovvero commissario testamentario costituito d’alcuno nel testamento sia tenuto e debbi far, et adempier, et sodisfar a qual si voglia persona tutte le cose lasciate, ordinate, e a quelli commesse dal testatore per l’anima sua, ovvero in qualche altro modo, adempiendo in tutto le cose che li sono comesse in esso testamento del testator fra due mesi dopo il termine contenuto in esso testamento, sotto pena di L. 10 de piccoli da pagarsi al comun, e di più sia tenuto fra due mesi susseguenti adempir tutte le cose, come e detto sotto la pena predetta. Ma se il termine dato e costituito non sarà del Testator nel Testamento suo, all’ora essi Tutori, ovvero commissari alli quali sarà stato comesso, siano tenutti, e debino nel termine di due mesi dopo la morte del testator, far ed adempir tutte le cose a loro comesse sotto la pena predetta come è detto di sopra”¹⁰.

I codicilli testamentari, molto interessanti, modificavano una parte del testamento originale, arrivando persino ad annullare anche l’istituto dell’erede universale, base fondamentale del documento.

Gli allegati inventari testamentari ci consentono di identificare la tipologia delle abitazioni d’epoca, arredi ed oggetti d’uso quotidiano, la consistenza patrimoniale, le caratteristiche geografiche territoriali. Questi venivano compilati dai commissari testamentari alla morte del testatore per conservarne i beni.

Ancora, i testamenti stabilivano la devoluzione di tutto o parte del patrimonio in opere di beneficenza, alla chiesa, alle confraternite, al pagamento delle messe per la salvezza dell’anima del testatore e dei parenti, il saldo dei debiti.

Tra le altre modalità di circolazione della ricchezza, citeremo le compravendite, le permutate, le donazioni, le eredità, le doti, ecc.¹¹.

La divisione ereditaria, se da un lato garantiva e tutelava la proprietà da possibili abusi e fraudolenze interne alla famiglia, dall’altro favoriva il suo frazionamento. Dopo i figli, eredi per eccellenza erano i nipoti ed i consanguinei, i genitori se l’intestato era privo di discendenti diretti e collaterali per le rispettive linee di discendenza, paterna e materna, quindi tutti gli altri parenti derivanti dalle stesse, in applicazione della norma consuetudinaria “paterna paternis, materna maternis”. Così nei vari Statuti istriani, tra cui quello di Buie: “Se alcuno dell’un o l’altro sesso morirà senza far testamento, non essendo figliuoli, o altri da quello, o da quella discendenti,

¹⁰ *Ibidem*, cap. 86, p. 275-276.

¹¹ D. VISINTIN, “Alcuni modi”, *cit.*, p. 251-260.

tutti li beni di quel tal defonto pervenghino alli Fratelli o Sorelle di quel defonto, se saranno di Padre o Madre. E se quel tale defonto havesse Fratelli o Sorelle solamente da parte di padre, tutti i beni che fossero stati di quel tale defonto da parte di Padre, pervenghino a quelli Fratelli o Sorelle sopradetti. Et e converso se haverà Fratelli o Sorelle da parte di madre solamente, tutti li beni che esso defonto havesse avuto da parte di madre. Li altri beni veram.te acquistati di quel defonto se ve ne saranno, tutti comunemente sieno divisi tra i Fratelli e Sorelle di quel defonto tanto da parte di padre che da parte di madre. Inteso, e riservato però questo sempre, che se quel tal defunto haverà il Padre e la Madre vivi, che li detti Fratelli, e Sorelle, che succedessero in detti beni, siano tenuti proveder, e sovenir de detti beni alli predetti Padri, e Madri di quelli al loro comodo nelle spese del vitto, e vestito, il che se non faranno, il Regimento di Buje sia tenuto astringier quelli alle cose predette, se per li detti Padre e Madre sarà fatta istanza, secondo le condizioni et stato delle parti. E se quel tal defonto non havesse Fratelli o Sorelle da parte d Padre, et havesse padre, tutti li beni, che fossero stati ovvero havessero avuto di Parte di padre, pervenghino al padre et converso se non havesse Fratelli o sorelle da parte di Madre et havesse Madre, tutti li beni, che havesse havuto da parte di Madre pervenghino alla Madre. E se non havesse Fratelli o Sorelle, ne da parte di Madre, ne da parte di Padre, et havesse parenti, quel tal defonto, tutti li suoi beni pervenghino alli parenti.. e se avesse solamente Padre enon Madre tutti li beni che havesse havuto da parte di Padre et acquistati, tutti pervenghino al Padre. E tutti li beni che havesse havuto da parte di Madre pervenghino alli più propinqui da parte di Madre. E di converso, se haverà Madre e non Padre tutti li beni, che tal defonto havesse havuto da parte di Madre et acquistati tutti pervenghino alla Madre. Ma li beni che havessero havuti da parte di Padre, pervenghino al più propinquo, ovvero più propinqui di quel defonto da parte di Padre. Ma se tal defunto privo di Padre e di Madre havesse Fratelli ovvero Sorelle solamente da parte di padre, o solamente da parte di Madre, e non da uno, o altro parente tal Fratello ovvero Sorella succedi nei beni di quel defonto, cioe in essi beni che il d.o Defonto haverà havuto della linea della parentela di quel Fratello ovvero Sorella, e tutti li acquisti se ne saranno di quel defonto. E li altri beni di quel defonto che havesse havuto dall'altra linea di parentella, pervenghino al più propinquo ovvero più propinqui di quelli, li qualli saranno si quella linea e se quel defonto non havesse fratelli né sorelle, in quel caso tutti li beni siino divisi per mezzo, una mettà delli quali pervenghi al più propinquo da parte di Padre e l'altra metta pervenghi al più propinquo da parte di Madre”¹².

¹² “Statuti municipali di Buie”, *cit.*, p. 275; L. MARGETIĆ, *Histrica et Adriatica*, Trieste-Rovigno, 1983 (CACRSR, n. 6), p. 90-91.

Così, i parenti paterni ereditavano tutto ciò che il defunto aveva ereditato dal padre e di linea paterna, ed i materni quanto esso aveva ottenuto dalla madre e dalla sua parentela, mentre gli acquisti venivano equamente divisi.

Alcune località della costa occidentale istriana seguivano uno specifico sistema successorio, la cui principale caratteristica consisteva nel fatto che l'eredità non si divideva meccanicamente tra le due parti di discendenza, ma si applicava il vero sistema "paterna paternis"¹³.

Esaminando gli atti notarili di Domino Sebastian Barbo, notaio molto attivo a Buie e nel circondario nella seconda metà del XVIII secolo, siamo risaliti al processo ereditario Cigui-Martincic. Il documento venne compilato a Carsette nel 1788 nella casa Cigui, a pochi anni dalla fine della Repubblica. Il processo vede protagonisti per parte del Cigui innanzitutto Mattio q. Zuane, e quindi Antonio, e d'altra parte Sime Martincic, marito della fu Antonia nata Cigui. Qui si presenta l'atto finale di questa divisione ereditaria, e la stima di una casa sita a Verteneglio¹⁴.

Di origine antica, l'istituzione notarile era necessaria alla redazione degli atti civili e delle transazioni maggiori, ed il tutto veniva protocollato negli appositi archivi, pena le severissime leggi che minacciavano i contraffattori. La pubblicazione del documento mediante la "strida del comandator di comun" era necessaria per evitare abusi e fraudolenze¹⁵. La documentazione notarile ci consente di valutare le quantità di beni venduti ed alienati, donati o trasmessi in eredità, la collocazione geografica, i confini, la data e il luogo ove il documento è stato depositato, la ripetitività. Le parti contraenti si impegnavano a titolo personale e dei rispettivi eredi e successori a rispettare quanto sottoscritto. "Per definire tutte niuna accettata differenza delle divisioni seguite" vennero convocati i pubblici periti e tre arbitri. Onde favorire i trasferimenti delle proprietà, era necessario definirne il valore monetario, per cui i contraenti si rivolgevano ai pubblici periti (stimatori), uno per ogni parte in causa: nel caso di disaccordi intervenivano, sopra le parti, i periti arbitri. Nello stimare le proprietà si consideravano tutti gli elementi che potevano considerarsi utili all'uopo: il tipo di colture presenti sui fondi, la fertilità del suolo, il numero delle piante arboree, la distanza dal centro abitato, la condizione dei singoli vani, mura, scalinate e finestre comprese, la posizione ed altri elementi per le abitazioni. A rappresentare il Martincic è

¹³ *Ibidem*, p. 91-93.

¹⁴ Povijsni arhiv Pazin /Archivio storico di Pisino/, "Istromenti del notaio Sebastian Barbo", b. 200, protocollo II.

¹⁵ "Statuti municipali di Buie", *L'Istria*, cit., 1850, n. 40, cap. 127, p. 283-284. D. VISINTIN, "Alcuni modi", *cit.*, p. 252. Per un approfondimento circa la storia notarile si rimanda a P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991, p. 267-316.

stato chiamato Matteo Cattonar fu Giacomo della villa di Verteneglio, mentre il Cigui si è affidato a Matteo Spiz q. Antonio di Carsette.

Esaminata la documentazione presentata dalle parti in causa, come pure le stime eseguite nel 1787 da D.no Cristofolo Cappeller q. Michiel, essi “anno unanimi concordi deciso, computando ogni suo stabile, casa mobigliare e niente eccettuato, ancora animali che presentemente si trovino”, come segue. Spettava al Cigui versare al Martincic 900 lire, mezzo stajo di frumento, altrettanti di segala ed orzo, uno stajo di granoturco, cinque botti di cui “una di misura cioè pesole”. Il tutto, escluso il versamento liquido, da attuarsi “nelle prossime venture stagioni”¹⁶.

Venne inoltre stimata una casa, postisie comprese, sita a Verteneglio, e di cui la madre, trattandosi evidentemente di un bene di sua proprietà, anche se la documentazione non lo precisa, aveva dato in precedenza ampia e libera disponibilità al figlio, del valore di lire 219:10 che il Cigui doveva pure versare al Martincic. A quest’ultimo spettavano pure ulteriori 640 lire, pagabili nel termine di un anno senza alcuna contraddizione, essendovi state ancora alcune divergenze tra i due.

Nella divisione non c’è alcuna differenza tra i sessi: tuttavia quello femminile, ossia la defunta moglie del Martincic, è rappresentato dal marito della donna.

Relativamente alla successione dei padri che muoiono senza far testamento, così si esprime lo Statuto di Buie: “Se alcuno dell’un o dell’altro sesso morirà senza far testamento li figli e figlie e tutte le persone di esso defonto disendenti, li quali non saranno stati emancipati, succedino nei beni d’esso. Nondimeno se esso defonto haverà ancora altri figli o figlie emancipati ovvero emancipate, et vorano avere la parte ne beni paterni, et materni, siano tenuti a ridur tutti i loro beni nella emancipatione ovvero maritaggio insieme con li beni del Padre ovvero madre talmente defonto e defonta, et all’ora li detti beni comunemente siano partiti tra essi Eredi intendendo delli beni solamente che il Padre e la Madre avevano nel tempo della emancipatione o maritaggio già detti. Delli altri beni acquistati per quelli doppo la emancipatione, o maritaggio, tale emancipato overo maritato vorà aver la parte nei beni paterni, o materni, come è detto, elegi la parte

¹⁶ Per quanto concerne l’antica metrologia di Carsette, si rimanda a D. VISINTIN, “Contributo all’antica metrologia del Buiese”, *ACRSR*, vol. XXVIII (1998), p. 611-630. Cfr. pure Archivio di stato di Trieste, “Elaborati del catasto franceschino”, b. 127 comune di Carsette. Per un esame più approfondito si consiglia B. BENUSSI, “Ragguaglio delle monete, dei pesi e delle misure per servire alla storia delle nostre province”, *AMSI*, vol. XL (1928), p. 227-234; P. KANDLER, “Metrologia antica dell’Istria: pertica di Trieste detta del Comune”, *L’Istria*, cit., 1848, p. 41-44; A. MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente ed anticamente*, Torino 1884; A. SEGRE, *Metrologia e circolazione monetaria degli antichi*, Bologna 1928; M. STANISCI, *Misura dello spazio del tempo. Metrologia in senso stretto*, Udine, 1977; U. TUCCI, *Pesi e misure nella storia della società*, Roma, 1970 (*Storia d’Italia*, vol. V); L. EUSEBIO, *Compendio di metrologia universale e vocabolario metrologico*, Bologna, 1898.

fra doi mesi se il sar  in Buje, ovvero di qua di Venezia, e se il sar  oltre le parti di Venezia debbi nel termine di mezzo anno doppo la morte del Padre ovvero madre eleger la d.ta parte altrimenti passato il pred.to tempo no habbi parte alcuna, ne possi dimandar delle cose predette. Et s'intenda emancipato ogni uno del quale sar  stata data la dotte del Padre ovvero Madre nel tempo che haver  maritato"¹⁷.

Similmente ad altre localit , non c'  distinzione preferenziale tra i due sessi. In qualche parte si prevedeva l'equiparazione tra i diritti dei figli emancipati ed i non emancipati, ed i primi dovevano conferire tutto quanto essi avevano ricevuto al momento dell'emancipazione. A Trieste alla successione paterna e materna avevano diritto le figlie nella misura stabilita dai due parenti prossimi. A Fiume pure fino al 1530, quando la norma venne sostituita con un'altra secondo la quale la figlia maritata ereditava dal padre fino al livello della sua parte di legittima, computando quanto aveva ricevuto dal padre al momento del matrimonio. A Pola succedevano soltanto i figli e le figlie non maritate, e nemmeno a Parenzo si considerava la figlia dotata, ed a Cittanova l'emancipato su propria richiesta non aveva alcun diritto sui beni paterni. Da rilevare che gli Statuti delle varie citt  istriane ammettevano il diritto alla rappresentanza dei figli¹⁸.

La sopracitata emancipazione stava ad indicare l'indipendenza economica e la creazione di una nuova famiglia, ossia azienda economica familiare. Stando ai diritti europei medievali, germanici, bizantini e slavi, per ottenere l'emancipazione bastava la sola indipendenza economica, a Trieste si necessitava del solo matrimonio¹⁹, a Buie ed in altre localit  istriane ad esso si doveva affiancare la dote²⁰. Talvolta vi si arrivava con il solo atto notarile²¹, o conseguendo la maggiore et , fissata a 15 anni per i maschi ed a 13 per le femmine²².

Da quanto ricavato con essa, il soggetto poteva non essere del tutto soddisfatto. I beni ottenuti potevano avere minor valore rispetto a quanto esso avrebbe ottenuto con la successione "ab intestato", a cui accedeva previo conferimento di quanto avuto in precedenza con l'indipendenza

¹⁷ "Statuti municipali di Buie", *L'Istria*, cit., 1850, n. 39, cap. 82, p. 274-275.

¹⁸ L. MARGETIĆ, *op. cit.*, p. 85-87.

¹⁹ *Ibidem*, p. 74-75.

²⁰ "Statuti municipali di Buie", *L'Istria*, 1850, n. 39, cap. 82; L. MARGETIĆ, *op. cit.*, p. 74-75.

²¹ L. MARGETIĆ, *op. cit.*, p. 75; D. VISINTIN, "Alcuni modi", *cit.*, p. 254.

²² D. VISINTIN, "Alcuni modi", *cit.*, p. 254; "Statuti municipali di Buie", *L'Istria*, cit., 1850, n. 39, cap. 88, p. 276.

economica, non avendo però diritto agli acquisti fatti dai genitori dopo l'emancipazione o matrimonio²³.

In alcune località esso poteva venir escluso dalla successione con atto testamentario o essere incluso in una piccolissima parte dell'eredità con la formula dell'"aliquid in contentu et benedictione", consistente in una piccolissima somma di denaro o in derrate agricole²⁴.

Se scarsa era la salvaguardia dei diritti dell'emancipato, non era migliore nemmeno quella dei soggetti alla patria potestà. Essi pure potevano venire liquidati con l'"aliquid in contentu et benedictione", e gli acquisti, eccetto testamenti ed eredità, erano di proprietà o almeno tutela paterna. Alcune località vennero però incontro ai loro diritti²⁵.

Gli Statuti istriani limitavano la capacità d'azione della donna maritata. La dote veniva infatti amministrata dal marito o dal capofamiglia, per passare poi, mediante diritti ereditari e testamenti, agli eredi, oppure rientrava in mano alla famiglia originaria, o andava in possesso alla donna se vedova, la quale poteva riutilizzarla per una nuova unione matrimoniale²⁶. Trattandosi di matrimonio a comunione dei beni, questi erano comuni, ed il patrimonio della donna si fondeva allora con quello del marito, formando così il *primum capitale* che non si poteva sciogliere. Alla morte di uno dei coniugi, non avendo sciolto la comunione dei beni, sopravveniva la totale fusione del capitale, per cui al rimasto in vita spettava la metà dei beni familiari in quel momento esistenti, che nel caso della donna questa poteva riutilizzare per un nuovo matrimonio, sottraendo così questo patrimonio agli eredi del marito, figli inclusi²⁷. La principale caratteristica di questo tipo di matrimonio era l'impossibilità di vendere i beni senza il consenso dell'altro coniuge²⁸. A Cittanova i beni mobili potevano essere alienati anche dal solo marito, a Parenzo l'obbligazione del marito non impegnava

²³ G. RADOSSI, "Lo statuto del comune di Pinguente", *ACRSR*, vol. IX (1978-79), p. 55.

²⁴ L. MARGETIĆ, *op. cit.*, p. 81. Si vedano a proposito anche alcuni testamenti del Barbo nell'archivio storico di Pisino, "Protocollo n. I. Testamenti Domino Sebastian Barbo", b. 52.

²⁵ L. MARGETIĆ, *op. cit.*, p. 81-82.

²⁶ D. VISINTIN, "Alcuni modi", *cit.*, p. 257; si veda pure la nota 30.

²⁷ A. CIUFFARDI, "Il matrimonio a Buie nel secolo XVIII. Due nozze Crevato a confronto", *AB*, *cit.*, vol. I (1999), p. 230-231. L. MARGETIĆ, *op. cit.*, p. 12. Sul matrimonio a comunione dei beni si veda pure U. INCHIOSTRI, "Il matrimonio a comunione dei beni nei documenti e negli statuti istriani del medio evo", *Archeografo Triestino*, Trieste, vol. V (1909), p. 69-122; L. UGUSSI, "Il matrimonio a comunione dei beni nella 'Terra di Buie' dal XVI al XIX secolo", *Antologia delle opere premiate* del Concorso "Istria Nobilissima", Trieste, vol. XVII (1984), p.251-274; IDEM, "Il matrimonio a Buie secondo l'antica consuetudine dell'Istria", *AB*, *cit.*, vol. I (1999), p. 241-250.

²⁸ A. CIUFFARDI, *op. cit.*, p. 230.

la moglie, mancando il suo consenso con atto notarile²⁹. Lo Statuto di Buie regolava debiti, acquisti, divorzi ed adulteri, conformemente a quelli di altre realtà istriane.

“Statuimo che se qualche Donna Moglie di alcun Cittadino ovvero habitante in Buje vivendo il detto suo marito, commetterà, ovvero farà adulterio e di ciò sarà pubblica voce e fama ovvero apparirà manifestam.te al Reg.to, debi perdere la sua Dote ed altri suoi beni divenghino al suo marito, il quale ha patito tanta vergogna, et ingiuria ed.ta non possi ricever ne haver cosa alcuna di detti beni”³⁰.

“Statuimo che ciaschedun matrimonio fatto e che si farà così nella Terra che distretto di Buje, ognun d’essi jugali devi essere come fratello e sorella, cioè comuni in tutti li beni mobili et immobili così dotalici che adventici o chi s’acquireranno per essi jugali, o alcun de loro, durando il loro matrimonio secondo la consuetudine di Fratello e Sorella se quel matrimonio non sarà fatto sotto altri pati e conventioni, e sotto altra consuetudine per publico instromento”³¹.

“Similmente ordiniamo se qualche persona di uno è l’altro sesso haverà fatto qualche debito avanti il contrato del loro matrimonio, et il marito con la moglie sarà come fratello e sorella, se il debito sarà del marito si paghi quel debito delli Beni del marito solamente, et il mede.mo dicemo della donna se essa avvrà fatto il debito avanti il contratto del suo matrimonio, che si havesse a pagare”³².

“Alcuna Donna che ha marito non possi obbligarsi alcun debito, ne vender ne donar ne permutar, ne in alcun alienar de suoi beni con carta, o senza carta, senza licenza e contento del suo marito e se facesse altrimenti, non vagli ne tenghi ipso jure, anzi sia irrito et invalido eccetto che per Testamento, e desposizione del ultima volontà”³³.

“Niuno Contrattto di debito di alcuna obbligazione fatto et havuto tra marito e la Moglie, o che si farà per l’avenire et il quale si facesse fra loro dopio il contratto del loro matrimonio, vaglia, o tenghi, eccetto che la disposizione del’ultima volontà”³⁴.

²⁹ L. MARGETIĆ, *op. cit.*, p. 16.

³⁰ “Statuti municipali di Buie”, *L’Istria*, cit., 1850, n. 38, cap. 74, p. 274.

³¹ *Ibidem*, cap. 75, p. 274.

³² *Ibidem*, cap. 76, p. 274.

³³ *Ibidem*, cap. 77, p. 274.

³⁴ *Ibidem*, cap. 78, p. 274.

“Non si deve, ne possi far in alcun modo alcuna consignazione, o divisione o alienazioni tra il marito e la Moglie delli loro beni, se non per divortio della Chiesa, salvo se occorerà per qualche occasione che alcun d’essi jugali non possi insieme conversare e questo sarà manifesto al Sig.r Pod.tà, allora il Sig.r Pod.tà sforzi il marito a dar alla moglie, per il vito e vestito, soldi doi de picc. Per ciaschedun giorno finche esso starà fuori della casa del Marito suo, ed in maggior o minor quantità secondo li parerà le condizioni delli jugali, rimanendo tutti i loro beni ad utilità propria del Marito, finche la sua Moglie sara ritornata in casa ad habitar con il suo Marito in concordia con quello”³⁵.

A tale proposito, non ci è dato di conoscere la tipologia del matrimonio che ha avuto per protagonista “Dona Fiorina”. La quale, come già detto in precedenza, aveva dichiarato di “dare ampla è Solene facultà à Suo figlio Mattio di uendere una casa coperta di Coppi è postisie sitta nella uilla di Verteneglio come le stime dichiarino di l. 290:10 ai fratelli Zuane e Michel Orzan,” dell’omonima cittadina, “è prometendo in Propij bonis auer il tutto per fermo retto è Gratto, quanto le fosse in persona dando facultà al Sig.r Nodaro di Stipulare il istromento le fosse in Persona è ciò alla stima delli sotto annotati periti.”

L’autorizzazione della donna all’alienazione avviene dunque per atto notarile, ed a titolo di “pagamento delle suddette divisioni (ereditarie, n.d.a.) a Sime Martincich q. Sime.”

Sostanzialmente, il Cigui doveva al Martincich versamenti in denaro ed in natura, pure sopra alcune affittanze, e botti. La proprietà dei Cigui, escludendo la sopracitata casa venduta a terzi, è rimasta intatta. Con i sopracitati versamenti il Cigui ha evitato il frazionamento della proprietà e la dispersione dei fondi.

Si era allora ancora in un’epoca in cui la terra era soltanto parzialmente mercantilizzata, i grossi appezzamenti terrieri concentrati in poche mani, custodi pure del potere politico e non soltanto di quello economico, la circolazione monetaria scarsa, mentre la variazione della titolarità dei beni consentiva di costruire l’esistenza familiare, perché grazie alle modalità di circolazione della ricchezza, tra cui l’eredità, la comunità rendeva stabile la situazione economica dei maggiori gruppi familiari.

³⁵ *Ibidem*, cap. 790, p. 274.

Appendice 1.

Addi 4 aprile 1788 nella casa Ciguj

In data 1788 le parti nella casa diq. Mattio Ciguj siamo comparsi Simeq. Massimo (sic.) e me Sebastian Barbo pubblico nodaro.

Per definire tutte niune accettata differenza delle divisioni seguite fra s. Antonio Cigguj e Sime Martincic q. Sime rappresentante le azioni della q. Antonia natta Ciguj fu moglie del sopradetto Martincic.

Si radunarono li periti e tre arbitro come dichiara megliormente il compromesso di tre atti nella Prettoria cancelleria in Umago.

Cioè il p.o Mattio Cattonar q. Giacomo della villa di Verteneglio per parte del fu nominato Martincich e il p.o. Mattio Spiz q. Antonio per parte del Ciguj. Essaminate le ragioni in prima con lettura di carte profferte d'ambo le parti nonché di stime fatte e segnate 13 giugno 1787 scritte da Dno. Cristofolo Cappeler q. Michiel anno unanimi concordi deciso, computando ogni suo stabile, casa mobigliare e niente accettato, ancora animali che presentemente si trovino.

In prima hanno sentenziato il Ciguj in lire 900 dico novecento nonché nelle prossime venture raccolte a dar consegnare il Ciguj al Martincic li sottoscritti grani stara mezo formento, stara mezo segala e mezo orzo, stara uno formenton, Botte n. 5 una di musura cioè pesole. Si vedi la stima fatta della casa sitta nella villa di Verteneglio comprese le postisie sono l. 290:10 dunque deve il Martincic l. 609:10 et pure li grani sopra fitti, avendo ancora certe discrepanze tra il Martincic ed il Ciguj àno ancora sentenziato in tutto e per tutto il Ciguj l. 640 con che paga consentirà nel termine di anni uno senza alcuna contraddizione.

Appendice 2

Avendo differito certe divisioni tra Mattio Ciguj del fu q. Zuanne nonché qui presenta Madonna Fiorina madre del sopradetto Mattio Ciguj, et aveno in dimani seguire il pagamento delle sudette divisioni a Sime Marincich q. Sime come megliormente dichiara la carta di divisione qual uerano presentate in presente.

Dichiara la Dona Fiorina di dare ampla e Solene facoltà à suo figlio Mattio di vendere una casa coperta di coppì è postisie sitta nella villa di Verteneglio come le stime dichiarino di l. 290:10 alli fratelli Zuane è Michiel Orzan della villa di Verteneglio è promettendo in “Propij bonis”

aver il tutto per fermo retto e gratto quanto le fosse in persona dando facoltà al Sig.r. Nodaro di stipular il istromento le fosse in Persona è ciò alla stime delli sotto annotati periti.

Mattio Cattonar q.
Giacomo di Verteneglio è
Mattio Spiz di Carsette.

Io pubblico nodaro ho scritto.

Appendice 3

Protocollo di descrizione della Sotto Comune di Carsette Distretto di Buje Circolo di Trieste

La Sotto Comune di Carsette confina a Levante in parte il Capo Comune di Buje, ed in parte la Sotto Comune di Castel Venere Distretto di Pirano. A Mezzogiorno il Capo Comune di Buje ed in parte la Sotto COMUNE DI Verteneglio, Distretto di Parenzo. Ad Occidente il Sotto Comune di Materada. A Tramontana in parte il Capo Comune di Umago, ed in parte la Sotto Comune di Castel Venere, Distretto di Pirano.

Comincia il Confine tra questa Sotto Comune ed il Capo Comune di Umago da una pietra quadrangolare su cui sta scolpiti 1571 A, e si dirige in linea retta attraversando li beni boschivi del S.r. Bonetti ad un termine di vivo con croce + , esistente nem bosco del detto S.r, Bonetti, e quivi termina il Capo Comune di Umago, incominciando quello di Materada, da esso dirigendosi tra Levante, e Mezzogiorno si giunge ad altro macigno informe con Croce + attraversando il Bosco del S.r. Bonetti. Conrinuando nella medesima direzione si incontra altro sasso con Croce + vicino alla busa detta la Piccina si dirige con altro lato tra Mezzogiorno e Ponente, formando angolo ottuso interno incontra dopo alcuna tratta la Strada, che da Sossa va a Buje:al ciglio di detta Strada trovasi un termine di vivo alto con Croce + a cui vi si giunge mediante linea retta, che attraversa li beni a boschina del S.r. Sain. Da questo formando angolo ottuso interno spiega altro lato nella direzione di Mezzogiorno, e Levante, attraversa la ragione a boschina del S.r. Bonetti, e giunge dopo piccola tratta ad un macigno con Croce + posto su d'una elevazione. Sott'angolo ottusissimo esterno piega alquanto verso oriente, attraversando li beni cespugliati del Sig.r. Bonetti, ed Usco, finchè incontra altro macigno con due croci ++ da questo appunto incominciano li Beni Boschivi della Sotto comune di Materada col Bosco

Pizzudo dividendosi coi fondi del S.r. Lubbiana: Con altra retta nella precisa direzione di Mezzogiorno va ad incontrare la Strada Comunale che da Umago va a Buje, percorrendo la linea di Confine tra il Bosco Pizzudo, ed il S.r Lubbiana, incontra un termine di vivo alto con croce +, che serve a dividere come sopra, dopo il quale incontrasi altro simile al ciglio della Strada che va a Metelli. Assume il detto andamento in linea curva verso Levante, e Mezzogiorno, finchè incontra angolo d'Aratorio del S.r lubbiana, dal quale dirigendosi in linea retta verso Mezzogiorno, attraversando in poca parte la ragione del Bosco Pizzudo si giunge ad un termine alto di vivo su cui trovasi scolpito al lato di Mezzogiorno III p. 58. A canto del descritto termine trovasi macigno con Croce +. Si dirige poscia tra Mezzogiorno, e Ponente ripiegando altro lato che segue la linea divisoria tra li beni del S.r Tomiza, ed il S.r Antonini giungendo ad un macigno con Croce + da questo continuando la stessa direzione meridionale attraversa li pascoli cespugliati, ed Arativi del Sig.r Franceschi, passa la Strada Comunale, che da Buje va a Matterada, riassume li prati, ed arativi del Sig.r Tomiza, l'Aratorio Vitato del S.r Franceschi, la Boschina del Sig.r Martini, ed incontra la Strada Comunale che da Buroli va a Buje, al cui ciglio incontatto colla siepe viva, chela fiancheggia trovasi termine di vivo alto su cui sta scolpita tanto al lato di Mezzogiorno, e quello di Tramontana una Croce +. Da questo dirigendosi in linea retta verso Mezzogiorno sotto angolo acuto attraversa li fondi Aratorj del S.r Martincich, e la Strada Comunale che da St. Lorenzo va a Buje oltre la quale entra sulli beni Aratorj del S.r Franceschi, e boschine delli SS.ri Zigui e Martincich, interseca la Strada che da Daila conduce a Buje, ed il pascolo cespugliato del S.r Franceschi, finchè coll'estremo di questo lato giunge ad un termine di vivo alto con Croce +, ove appunto ha confine il contatto di questa Sotto-Comune con quella di St. Lorenzo, e subentra il Distretto di Parenzo la Sotto-Comune di Verteneglio.

Si rivolge con altro lato tra Levante, e Mezzogiorno ad altro termine con Croce + collocato in fianco della Strada che conduce a Vertenglio, intersecando li beni a boschina del Sr. Franceschi. Sotto angolo ottusissimo esterno spiega da questi altro lato alquanto vero Mezzogiorno, finchè col di lui estremo contatta altro termine alto inferiormente acuminate su cui sta scolpita piccola Croce +. Serve questi anche per indicare l'estremo del Confine della Sotto Comune di Verteneglio con questa Sotto Comune, ed il principio del contatto colla Capo Comune di Buje.

Quivi sempre attraversando li beni cespugliati del Sr. Franceschi fa piegatura tra Levante e Tramontana formando angolo ottuso interno assume l'andamento della Strada Comunale della Glavissa, che da Verteneglio conduce a Capod'istria. Segue d'essa la linea divisoria tra la boschina

ed Aratorj del Sr. Franceschi, e la ragione Comunale di Buje, facendo deviazione a Levante, ed ora a Tramontana, finchè con altro più sensibile dopo percorsa lunga tratta piega in linea curva tra Occidente, e tramontana e percorre la linea divisoria tra il Sr. Crevatin ed il Bosco della Comune di Buje seguendo l'andamento della Strada che va a Capo d'Istria: a Levante di detta Strada in poca distanza del confine scorgesi termine di vivo alto più d'un klafter ben lavorato pel taglio dei Boschi su cui sta scolpito 1750 IN PENA DELLA VITA a chi svegnerà. Altro del tutto simile al già descritto trovasi a poca distanza del medesimo.

Seguita la linea di demarcazione l'andamento della Strada, incontrando li beni cespugliati del Sr. Franceschi: percorsa alcuna tratta il Confine assume la linea divisoria tra il detto SDr. Franceschi ed il Sr. Tonini, che subentra alla ragione boschiva del Capo Comune di Buje. Percorre poscia il Confine tra li cespugliati del SR. Gallo, ed il Sr. Tonini, attraversa li beni cespugliati del Sr. Franceschi, e riassume finalmente l'andamento del Confine tra gli aratorj del Sig. Gallo e Franceschi sempre percorrendo la detta Strada. Da qui percorsa lunga tratta scorgendosi lievi piegature ora a Levante, ed ora a Tramontana volgesi la detta Strada conterminatrice sotto angolo ottuso interno a Tramontana dividendo glòì Aratorj Franceschi, e Lubiana: mediante altra piegatura ad angolo ottuso interno tra Levante e Tramontana divide nel suo sviluppo le ragioni Aratorie e prative deli Ssrri. Lubiana e Guardabasso: dopo piccola tratta nella direzione di Levante intersecando prima il Bosco poi il Zerbo cespugliato del Sr. Guardabasso entra sulli beni Comunali di Buje ai quali mette confine la Stanzia detta Castellia, incontrasi lungo detta Strada, e poco lungi della medesima esternamente questo Territorio dette case diroccate alla detta Stanzia detta Castellia: da qui continuando l'andamento della replicata Strada che va a Capo d'Istria e s'incontra al ciglio della medesima termine di vivo con Croce +, dal quale facendo angolo ottuso esterno im direzione di Levante si dirige in linea retta attraversando li Beni Comunali di Buje, li pascoli cespugliati del Sr. Guardabasso ad un macigno basso con <croce + a cui vi si giunge dopo lunghissima tratta. A questo macigno ha confine la Comune di Buje con questo Sotto Comune, ed incomincia il suo contatto con la Sotto comune di Castel Venere dirigendosi sott'angolo acuto verso Tramontana incontra tre macigni con Croce sott'angoli ottusissimi interseca e segue la linea divisoria dei pascoli boscati del Sr. Colombani e Guardabasso, e mediante angolo ottuso interno da Tramontana a Levante giunge al ciglio della nuova Strada che da Buje va a Pirano ove appunto incontra la vecchia Strada di Buje ivi la linea di demarcazione assume l'andamento della medesima nel cui sviluppo al ciglio di Oriente a poca distanza della

vecchia Strada suddetta incontrasi un pilastro di macigno con calce quasi diroccato questo divide la proprietà a bosco Voch, Madonizza e Colombani. Percorrendo sempre il d.o Confine in direzione retta va a coincidere col pilastro quadrangolare con una Croce +, ed un H su questa vi sono quattro altri pilastri della stessa figura e segnati il primo + M, il secondo + L, il terzo + K, il quarto + I, detta linea serve di divisione alla proprietà Venier, Seura ed Antonini. Da qui seguita fino alla pietra quadrangolare col segno + G, in fine di una siepe viva dividendo i Beni a pascolo Bonetti e Seno.

Questo confine viene intersecato da una Strada Consorziale prima di giungere ad un foffo ossia stagno detto il Pozzo. Segue sempre fino alla Strada Consorziale ove trovasi un altro Pilastro come sopra segnato E, ed un altro simile segnato F, la linea parte il fondo Corsi da quelli dell'Imperiale Regio Demanio, e va a terminare al Pilastro segnato 1571 A da cui ha origine la presente Descrizione.

Carsette li otto luglio 1818.



Fig. 1

Chiesa parrocchiale dei SS.mi Pietro e Paolo (XIX sec.)

SAŽETAK: *PARNICA CIGUI – MARTINCIC: JEDNA DIOBA NASLJEDSTVA U KRŠETAMA KRAJEM 18. ST.* – U ovom prilogu autori predstavljaju dokument o podjeli jednog nasljedstva pronađen u Povijesnom arhivu Pazina. Nasljedstvo je određivalo jedan od osnovnih načina prijenosa zemljišnog bogatstva. Ono je, s jedne strane osiguravalo i štitilo posjed od štetnih radnji, dok s druge strane pogodovalo njegovu komadanju.

U dokumentu, koji je predmet ovog istraživanja, to nije slučaj jer je obitelj Cigui prema ugovornoj stranki Šimi Martincic, predstavniku ženskog dijela obitelji, imala dugove u novcu, prirodnim proizvodima i bačvama. Na taj je način posjed obitelji Cigui ostao netaknut.

POVZETEK: *PROCES CIGUI-MARTINCIC: DELITEV DEDIŠČINE V KRŠETAH KONEC XVIII STOLLETJA* – Avtorja tega prispevka sta preučila listino najdeno pri Zgodovinskem arhivu v Pazinu, ki obravnava delitev dedovine. Dedovina je v tistih časih predstavljala osrednji postopek prenosa nepremičninske lastnine. Po eni strani je tak postopek zagotovil in zavaroval lastnino od morebitnih škodljivih dejanj, po drugi strani je omogočil njeno delitev.

V listini, ki sta jo avtorja preučila, do omenjene delitve ne pride, saj je družina Cigui stranki Šimetu Martincicu, ki je zastopal žensko stran družine, izplačala njegov delež v denarju, naravi in sodih, da bi ohranila enotnost družinske lastnine.